



Ministero della Salute


DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI

Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
animali - Unità centrale di crisi

Ministero della Salute

DGSAF

0018244-P-24/09/2013



127462408

Assessorati Sanità - Servizi Veterinari
Regioni e Province Autonome

Commissione Europea
DGSANCO

e. p. c.

IIZZSS

IZS delle Venezie

Comando Carabinieri per la tutela della
Salute

Associazioni di Categoria del settore
avicolo

FNOVI

ANMVI

LORO SEDI

Oggetto: Influenza aviaria - Dispositivo dirigenziale recante revoca delle restrizioni per i territori non ricompresi nelle zone di protezione e sorveglianza istituite per focolai Influenza Aviaria HPAI H7N7, misure di controllo per alcuni territori della Regione Emilia Romagna, e abrogazione del dispositivo dirigenziale prot. DGSAF 0016501-P- del 29 agosto 2013.

Tenuto conto della Decisione 2013/453/CE dell'11 settembre 2013 e considerando l'evoluzione favorevole della situazione epidemiologica, in accordo con le conclusioni assunte dall'Unità Centrale di Crisi tenutasi in data 19 settembre u.s. presso il Ministero della Salute nel corso della quale sono state ritenute abrogabili le misure restrittive previste dalla nota del Ministero della Salute del 29 agosto 2013, nonché opportuno mantenere alcune misure di controllo in particolari aree della Regione Emilia-Romagna, si inviano, allegate alla presente, le misure di controllo e prevenzione che saranno applicate a partire dal 25 settembre 2013.

Cordialmente

D'ORDINE
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Gaetana Ferri)

All. citato

Dott. Vincenzo Ugo Santucci
u.santucci@sanita.it
Dott. Nicola Santini
n.santini@sanita.it



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E
DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI**

Ufficio III

Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria – Dispositivo dirigenziale recante revoca delle restrizioni per i territori non ricompresi nelle zone di protezione e sorveglianza istituite per focolai Influenza Aviaria HPAI H7N7, misure di controllo per alcuni territori della Regione Emilia Romagna, e abrogazione del dispositivo dirigenziale prot. DGSAF 0016501-P- del 29 agosto 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

VISTO l'articolo 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della Direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “lingua blu” degli ovini;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA la Decisione 2013/453/CE dell'11 settembre 2013 che modifica la decisione di esecuzione 2013/443/UE riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia;

CONSIDERATA l'evoluzione favorevole della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO pertanto di abrogare le misure restrittive previste dalla nota del Ministero della Salute in data 29 agosto 2013

CONSIDERATO comunque opportuno, nella fase di ripresa della normale attività produttiva, mantenere alcune misure di controllo in particolari aree della Regione Emilia-Romagna;

SENTITO il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria.

PRESO ATTO delle determinazioni dell'Unità di Crisi definite nel corso della riunione tenutasi in data 19/09/2013;

DISPONE

Articolo 1

Revoca delle restrizioni e requisiti per le movimentazioni

1. A esclusione dei territori ricompresi nelle zone di protezione e sorveglianza, a partire dal 25 settembre 2013 è possibile movimentare pollame da vita e da macello dalla Regione Emilia-Romagna verso la restante parte del territorio nazionale nel rispetto di quanto disposto nel presente provvedimento.
2. Dalle Province di Ferrara, Ravenna, Bologna e Forlì-Cesena la movimentazione di cui al precedente paragrafo 1. è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:

A Tacchini da carne per l'invio al macello

- a ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il primo carico con verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b campionamenti nelle 96 ore precedenti il primo carico:
 - i prelievo di 20 tamponi tracheali/orofaringei da altrettanti volatili distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale,
 - ii prelievi di 20 campioni di sangue da altrettanti volatili distribuiti nei vari capannoni. Sui campioni di sangue dovrà essere effettuato il test per la ricerca degli anticorpi nei confronti dei virus tipo A e del sottotipo H7.

B Riproduttori, galline ovaiole per la produzione di uova da consumo per l'invio al macello e pollastre da vita

- a ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il primo carico con verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b campionamenti nelle 96 ore precedenti il primo carico:
 - i prelievo di 20 tamponi tracheali/orofaringei da altrettanti volatili distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale;
 - ii prelievi di 20 campioni di sangue da altrettanti volatili distribuiti nei vari capannoni. Sui campioni di sangue dovrà essere effettuato il test per la ricerca degli anticorpi nei confronti dei virus tipo A e del sottotipo H7.

C Anatre da carne per l'invio al macello

- a ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi clinica ed esami clinici dei volatili, in particolare di quei capi che sembrano malati, da effettuare nelle 96 ore dalla partenza;
- b prelievo di 20 tamponi cloacali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 96 ore precedenti il primo carico.

D Svezinatori

Oltre a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 25 giugno 2010, negli allevamenti di svezziamento appartenenti alla filiera rurale dovranno essere effettuati i seguenti controlli:

- a ispezione clinica di ogni unità produttiva compresa una valutazione dell'anamnesi clinica ed esami clinici dei volatili, in particolare di quei capi che sembrano malati, da effettuare a meno di 72 ore dalla partenza con verifica degli eventuali registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b ai fini degli esami di laboratorio devono essere eseguiti tamponi tracheali o cloacali (a seconda delle specie) e di sangue prelevati da almeno 30 capi di pollame da ciascun capannone da cui vengono spediti gli animali, distribuendo i prelievi tra le diverse stanze dove sono detenuti i volatili, a meno di 72 ore dalla partenza.

3. L'esito e la data dei prelievi di cui al paragrafo 2 del presente articolo dovranno essere riportati sulla documentazione di accompagnamento degli animali movimentati.
4. Oltre ai controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, per l'autorizzazione al carico, le Ditte proprietarie degli animali dovranno garantire che:
 - a. gli automezzi siano accuratamente disinfettati prima del carico e dovranno essere dedicati per il singolo allevamento;
 - b. gli animali siano trasportati direttamente all'impianto di destinazione;
 - c. tutte le misure di biosicurezza siano rigorosamente rispettate, in particolare per quanto attiene il carico dei volatili.

Articolo 2

Attività di controllo per consentire il ripristino delle attività produttive nelle ex aree di restrizione della Regione Emilia-Romagna

1. La Regione Emilia-Romagna, per consentire la normale ripresa dell'attività produttiva nelle aree di ex restrizione (Zona di Protezione Zona di Sorveglianza e Ulteriore Zona di Controllo), dovrà assicurare che gli allevamenti, prima dell'accasamento, siano sottoposti ad accurata verifica per quanto attiene i requisiti strutturali e gestionali di biosicurezza previsti dall'OM 26 agosto 2010.

Articolo 3

Ulteriori attività per le Regioni a elevata vocazione avicola


1. Le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna identificate come Regioni a elevata vocazione avicola, dovranno comunicare al Ministero della Salute l'esito delle seguenti attività:
 - a. identificazione delle aree a maggior rischio di introduzione e diffusione del virus influenzale,
 - b. per le aree identificate ai sensi del precedente punto a., definizione dei seguenti punti:
 - i. tipologie di attività produttive autorizzabili sulla base del rischio
 - ii. specifiche misure di controllo aggiuntive da attuare.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e in forza delle indicazioni che perverranno dalla Commissione europea.
2. Il dispositivo dirigenziale prot. DGSAF 0016501-P del 29 agosto 2013 è da ritenersi abrogato.

D'ORDINE
IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Gaetana Ferri)



Responsabile del procedimento:
Santucci Ugo - 06.59946734
email: u.santucci@sanita.it

Referente del procedimento:
Nicola Santini - 06.59946744
email: n.santini@sanita.it

